

Bruxelles, 25 novembre 2022 (OR. en)

14975/22

Fascicolo interistituzionale: 2021/0176(COD)

CODEC 1779 PECHE 469 PE 133

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 21 - 24 novembre 2022)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In questo contesto il relatore Pierre KARLESKIND (RE, FR), ha presentato, a nome della <u>commissione per la pesca</u> (PECH), un emendamento di compromesso (emendamento 9) alla proposta di regolamento in oggetto e due emendamenti (emendamenti 10 e 11) alla risoluzione legislativa contenente dichiarazioni. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

14975/22 ini/bp 1 GIP.INST

GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 22 novembre 2022 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 9) alla proposta di regolamento in oggetto e gli emendamenti 10 e 11 alla risoluzione legislativa. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

14975/22

ini/bp 2
GIP.INST

La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo " ".

P9 TA(2022)0395

Politica comune della pesca (PCP): restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione (COM(2021)0356 – C9-0254/2021 – 2021/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0356),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0254/2021),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021¹,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 ottobre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0206/2022),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

¹ GU C 517 del 22.12.2021, pag. 123.

- 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
- 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
- 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9 TC1-COD(2021)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

_

¹ GU C 517 del 22.12.2021, pag. 123.

Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022.

considerando quanto segue:

- (1) I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (*PCP*).
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce deroghe alla norma relativa alla parità di accesso .
- (3) Ai sensi di tale regolamento, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle loro linee di base gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che tradizionalmente pescano in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente.
- (4) Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a limitare l'accesso alle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, *primo comma*, del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE) alle navi immatricolate nei porti di tali *regioni*.
- (5) Le norme esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno apportato benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) Le norme esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, primo comma, *TFUE* hanno contribuito alla salvaguardia dell'economia locale di tali *regioni*, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica.
- (7) Le deroghe esistenti relative alle restrizioni di accesso alle acque dell'Unione scadranno il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per assicurare la continuità delle misure di protezione vigenti e per non perturbare l'equilibrio raggiunto con l'introduzione del regime speciale, tali deroghe dovrebbero essere prorogate per un periodo di dieci anni *oltre tale data. Tali deroghe sono parte integrante della PCP e la durata e la portata di tale proroga possono essere rivalutate nell'ambito di qualsiasi revisione della PCP*.
- (8) A norma dell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹, quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento, che termina il 30 giugno 2026, si procede a un riesame dell'attuazione della rubrica quinta di detto accordo, ivi comprese le disposizioni relative all'accesso alle acque.

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (9) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull' applicazione delle norme generali sull'accesso alle acque di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima della scadenza delle deroghe. La relazione dovrebbe essere presentata entro il 30 giugno 2031.
- (10) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013. LÈ altresì opportuno modificare tale allegato a seguito di una richiesta congiunta dell'Italia e della Grecia riguardante l'accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche delle acque territoriali greche nel mar Ionio e una proposta della Grecia riguardante l'accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche della zona economica esclusiva (ZEE) della Grecia, in linea con l'allegato del presente regolamento.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato:

- 1. l'articolo 5 è modificato come segue:
 - a) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini "31 dicembre 2022" sono sostituiti dai termini "31 dicembre 2032";
 - b) è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "5. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.";
- 2) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1. Acque costiere dell'Irlanda

a) ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south- east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

b) ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south	Aringa	Illimitato
Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

c) ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south	Sgombro	Illimitato
Carnsore Point south		

d) ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south	Demersali	Illimitato
Carnsore Point south		
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

2. Acque costiere del Belgio

Zona geografica	Stato	Specie	Volume o
	membro		caratteristiche
			particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi	Tutte le specie	Illimitato
	Bassi		
	Francia	Aringa	Illimitato

3. Acque costiere della Danimarca

Zona geografica	Stato	Specie	Volume o
	membro		caratteristiche
			particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera			
Danimarca/Germania fino ad			
Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino	Germania	Pesce piatto	Illimitato
a Blåvands Huk		Gamberi e	Illimitato
		gamberetti	
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato solo
			dal 1° giugno al
			31 luglio
		Eglefino	Illimitato solo
			dal 1° giugno al
			31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato solo
			dal 1° giugno al
			31 luglio
		Passera di mare	Illimitato solo
			dal 1° giugno al
			31 luglio

	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato solo dal 1º giugno al 31 luglio
(4-12 migha nauhche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato Illimitato
		Pesce piatto	
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs Germania	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico	Germania	Pesce piatto	Illimitato
(inclusi Belts, Sound, Bornholm)		Merluzzo bianco	Illimitato
(3-12 miglia nautiche)		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(4-12 miglia)			
Kattegat	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(3-12 miglia) ¹			
Mar Baltico	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(3-12 miglia)			

¹ Misurate dalla linea costiera.

4. Acque costiere della Germania

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche
			particolari
Costa del Mare del Nord	Danimarca	Demersali	Illimitato
(3-12 miglia nautiche) tutta la costa		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Costa del Mar Baltico	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
(3-12 miglia)		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

5. Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d'oltremare

Zona geografica	Stato membro	Speci e	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale			
(6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica	Belgio	Demersali	Illimitato
(estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23′ 30″ N-1° 2′ O		Pettinidi	Illimitato
direzione nord-nord-est)	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20 ' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10 ' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo dal 1° ottobre al 31 dicembre

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca diretta, illimitato solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esche vive solo dal 1º luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre

			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate
			nel corso del 1984
Costa mediterranea			
(6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

6. Acque costiere della Spagna

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

7. Acque costiere della Croazia ¹

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Slovenia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

8. Acque costiere dei Paesi Bassi

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato

9. Acque costiere della Slovenia¹

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Croazia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

¹ Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo rbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il overno della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

10. Acque costiere della Finlandia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) 1	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

¹ 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

11. Acque costiere della Svezia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia) ¹	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

Misurate dalla linea costiera.

12. Acque costiere della Grecia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche) A sud-sudest dell'isola di Creta (a est di 26°00' 00" E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca A sud-sudest dell'isola di Koufonisi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca A sud-sudovest dell'isola di Kasos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca A sud-sudovest dell'isola di Karpathos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca A sud-sudovest (a ovest di 27°59'02,00" E) dell'isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca.	Italia	Cefalopodi Crostacei Demersali Grandi specie pelagiche	Un numero massimo di 68 navi

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione sulla pesca nella Manica

La Commissione e il Parlamento europeo prendono atto della situazione della pesca nella Manica e delle preoccupazioni espresse dai portatori di interessi nel settore della pesca a livello locale e regionale, compresi i pescatori, in merito all'uso di sciabiche demersali da parte di numerosi pescherecci.

La Commissione e il Parlamento europeo incoraggiano i portatori di interessi a collaborare assiduamente e ad intraprendere iniziative e invitano gli Stati membri a darvi seguito, se del caso, con la presentazione di raccomandazioni comuni. Ove necessario, la Commissione vi darà seguito tramite misure, anche tecniche, basate sulle consultazioni dei portatori di interessi e su una valutazione effettuata dagli organismi scientifici competenti, compresa una valutazione delle ricadute socioeconomiche. A tale riguardo, la Commissione garantirà la disponibilità di finanziamenti da destinare alla ricerca e alla consulenza scientifica.

Dichiarazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulla PCP

Qualora intenda rivedere il regolamento sulla PCP, la Commissione effettuerà una valutazione d'impatto, in linea con i principi del legiferare meglio. La Commissione metterà a disposizione dei colegislatori la valutazione d'impatto al momento della pubblicazione di tale proposta.

In alternativa, prenderà in considerazione la presentazione di relazioni sull'attuazione della politica comune della pesca al più tardi entro il 2032.